



COMUNE DI DIPIGNANO
Provincia di Cosenza

ORDINANZA N. 320 DEL 12/05/2022

**OGGETTO: PULIZIA E MANTENZIONE DI TERRENI PRIVATI - FOSSI E CANALI
NEL TERRITORIO COMUNALE - PREVENZIONE SVILUPPO DI INCENDI**

IL SINDACO

Premesso

- Quale autorità comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art.15 della legge 24.02.1992 n°225;
- che sempre più frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato e che per esse non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba, le potature delle essenze arboree e la manutenzione della regimazione delle acque piovane;
- che nello specifico si riscontrano:
 1. siepi che invadono sedi viarie, marciapiedi, passaggi pedonali, ovvero rami, protesi sulle sedi viarie, di piante poste a dimora in aree private;
 2. piante radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
 3. piante radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
 4. colture (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, tali da nascondere o limitare la visibilità di segnali stradali o da interferire, in qualsiasi modo, con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
 5. colture (alberi, arbusti, rampicanti, erbacce) disposte in modo che il fogliame e le erbacce, che da esse si staccano o crescono, cadano nei fossi e nelle cunette posti a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

6. stato di abbandono di alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;

- che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, che possono costituire strumento di propagazione del fuoco, con possibilità ad estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate e poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

- che nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, non sono garantiti i deflussi delle acque pluviali e di scolo;

Considerata la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti, compresi fossi, canali o cunette, sull'intero territorio comunale ed, in particolare, in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi ed aree pubbliche e, comunque, dei terreni incolti in genere;

Ritenuto che, nell'ambito del territorio comunale, debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinino il deturpamento dell'ambiente;

Accertato che tali circostanze, oltre ad essere lesive per il pubblico decoro, possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

Tenuto conto della necessità di procedere al taglio della vegetazione incolta, degli arbusti, delle sterpaglie e di quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

Visto

- che è necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private e, nello specifico, quelle prospicienti le strade comunali, allo scopo di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

- che si ritiene indispensabile mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale etc...) delle acque meteoriche e di esondazione adiacenti le strade extraurbane, urbane, locali e vicinali, nonché su tutto il territorio comunale, al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;

- che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con le predette strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi del fenomeno di intasamento delle caditoie stradali con il conseguente allagamento della sede viaria;

- che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente falciati possono incorrere in responsabilità civili e

penali;

Ricordato:

- che la Regione Calabria, a seguito dei devastanti incendi sviluppatasi nell'estate 2017, con apposita legge n.51 del 22.12.2017, ha imposto ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono, di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive, di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
- che la sopracitata legge fa obbligo ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate di provvedere, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa, effettuando anche eventuali spalcatore e potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco;
- che la Regione Calabria entro il 31 gennaio di ogni anno stabilisce, con i soggetti addetti all'attuazione del Piano AIB, la programmazione degli interventi di prevenzione (fasce tagliafuoco, piste, viabilità forestale, punti di approvvigionamento idrico), il numero di uomini e mezzi, nonché le modalità di verifica dello stato di efficienza dei mezzi medesimi;

Ritenuto necessario, emanare apposita Ordinanza diretta ai proprietari dei terreni, delle aree verdi e dei giardini per disporre l'eliminazione dell'erba, delle sterpaglie e la pulizia delle aree;

Preso atto che il predetto atto è rivolto alla generalità delle persone e cittadinanza che, pertanto, non sussiste obbligo di effettuare previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, Legge n.241/1990;

Ritenuti sussistenti motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

Richiamate le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed, in particolare, gli artt. 29 -31 — 33, del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30.04.1992);

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 57;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgvo n.267/2000, il quale attribuisce al Comune il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTI gli art. 423 e 423 bis, 424, 449 e 650 C. P.;

ORDINA

Per tutto quanto sopra premesso ed evidenziato

1. A tutti i proprietari ed a coloro che, per qualunque titolo, abbiano l'uso di giardini e di terreni di qualsiasi genere e di aree lungo pubbliche strade e spazi pubblici, di provvedere alla rimozione di ogni elemento o condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità. Di procedere, in special modo, alla estirpazione delle sterpaglie e dei cespugli nonché alla pulizia ed alla rimozione di quanto di combustibile sia presente in dette aree. La pulizia dovrà avvenire provvedendo ad effettuare una striscia di rispetto di almeno 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, eliminando ogni tipo di materiale vegetale infiammabile (foglie, rami, sterpi e erba secca ecc);
2. ad ogni cittadino, compresi gitanti o turisti, di attenersi alle prescrizioni su esposte ed a collaborare nelle attività di segnalazione e di intervento;
3. che le attività di prevenzione incendi di cui alla presente Ordinanza, non dovranno comportare l'alterazione del suolo, consentita, nella misura minima, solo nel caso di formazione di piste taglia fuoco, le quali devono essere effettuate lungo i confini con strade, sentieri ed edifici;
4. L'eliminazione meccanica di vegetazione cespugliosa e la rimozione da parte degli Enti e/o Aziende interessate (Provincia di Cosenza, ATERP, ENEL, TELECOM, Ente Poste, Consorzi, ecc.) della vegetazione erbacea e/o arbustiva ed eventuali rifiuti presenti lungo cigli e scarpate stradali, nonché nelle di aree di proprietà, ovvero pertinenze appartenenti a detti Enti e/o Aziende;
5. che i suddetti lavori dovranno essere eseguiti al più presto e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, avendo cura di mantenere costantemente dette condizioni per tutto il periodo estivo e comunque fino al 30 settembre di ogni anno;
6. che nel periodo che va dal 01 giugno al 30 settembre, sono vietate tutte le azioni ed attività in grado di determinare, anche solo potenzialmente l'innescò di incendi;
7. che gli scarti derivanti dalle pulizie, potranno essere smaltiti esclusivamente dai residenti direttamente presso l'azienda Presila Cosentina S.p.A.; i cittadini non residenti proprietari di terreni nel territorio comunale, invece dovranno smaltire il materiale di scarto autonomamente a proprie spese;

SANZIONI

Salvo i casi previsti dagli articoli 423, 423 bis, 424, 425, 449, 650 del Codice Penale, dall'articolo 29 del Codice della Strada o da Leggi Speciali, oltre a quanto previsto dall'art. 10 della Legge n. 353/2000, le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della legge regionale n. 51/2017 sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:

- a) da € 500,00 ad € 2.500,00 per chi non provveda alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
- b) da € 1.000,00 ad € 5.000,00 per chi provveda, fuori dai casi consentiti, alla bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
- c) da € 1.000,00 ad € 5.000,00 per chi proceda alla bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente legge;
- d) da € 250,00 ad € 500,00 per chi raccolga prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a 1 kg di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;
- e) da € 250,00 ad € 1.250,00 per chi effettui la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
- f) da € 1.000,00 da € 5.000,00 per chi appicchi il fuoco, durante le giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e in zone non consentite.

Le ulteriori violazioni previste dalla presente Ordinanza saranno punite, invece, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, come stabilito dall'articolo 7 bis del D.Lgvo n. 267/2000. Per le sanzioni di cui ai punti: a)-b)-c)-d)-e)-f), nonché per la sanzione amministrativa pecuniaria, si segue la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981.

Resta inteso che l'applicazione della sanzione amministrativa non esime dall'obbligo di eseguire i lavori di cui all'oggetto nei tempi indicati, diversamente tali interventi saranno effettuati d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.

Avverte:

- che la presente Ordinanza è da ritenersi valida in via permanente, qualora non intervenga analogo provvedimento sostitutivo e/o modificativo;
- che la Polizia Locale e i Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza e sull'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori. L'Ufficio Tecnico è, invece, delegato alla predisposizione delle diffide, eventualmente necessarie, a carico dei soggetti inadempienti ed alla emissione degli atti occorrenti per l'esecuzione con recupero forzoso delle somme anticipate a carico dei suddetti;
- che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
 - gerarchico dinnanzi al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni dalla pubblicazione;
 - al TAR della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione;
 - straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione;

Ricorda che chiunque incorra in una situazione incendio ha l'obbligo di darne immediato avviso ai Vigili del Fuoco (tel. 115), ai Carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari (tel. 1515), alla Protezione Civile (tel. 800222211), al numero verde regionale per la segnalazione di incendi boschivi (800496496)

Dispone che la presente Ordinanza venga:

- tramessa al Settore di Polizia Locale;
- tramessa al Responsabile del Settore Tecnico Comunale;
- inviata al Comando Stazione Carabinieri di Dipignano;
- inviata al Comando dei Carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari di Cosenza;
- inviata al Comando Polizia Provinciale di Cosenza;
- inviata a S. E. Il Prefetto di Cosenza;
- pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e affissa nei luoghi pubblici più frequentati.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

Dipignano, li 12/05/2022



Il Sindaco
Gaetano Sorcale